



Sent. n. 325/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74456 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Balletta Francesca, nata il 6.8.1956 a Cimitile (NA) (BLLFNC56M46C697L) e ivi residente in via Fratelli Mercogliano n. 25, rappresentata e difesa, dall'avv. Domenico Vitale (VTLDNC60E27F924I), dall'avv. Felice Iovino (VNIFLC78C15F924E) e dall'avv. Gabriele Vitale (VTLGRL89T16I073J) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai domicili digitali eletti pec: avv.mimmovitale@legalmail.it, felice.iovino78@pecavvocatinola e gabri.vitale@legalmail.it.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 17.7.2025, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale Gianluca Bragò e l'avv. Domenico Vitale per la convenuta Balletta Francesca.

Fatto

1. Con l'atto depositato in data 11 settembre 2024 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Balletta Francesca per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Roccarainola (NA) della somma di € 110.000,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora e spese di giudizio, in quanto nella qualità di responsabile del Servizio finanziario del suddetto Comune avrebbe omesso di comunicare al Ministero dell'Economia, ai fini della relativa pubblicazione, la deliberazione consiliare n. 34 del 31.7.2021 che per l'anno 2021 aveva rideterminato in aumento le tariffe TARI.

Nella fase preprocessuale, in riscontro all'invito a fornire deduzioni ritualmente notificato, la convenuta inviava note difensive a seguito delle quali la Procura provvedeva a un supplemento istruttorio. Nonostante l'integrazione istruttoria, l'attore erariale considerava comunque sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale.

La Procura precisava che l'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6.12.2011

n. 201 prevede un termine perentorio per la trasmissione al Ministero dell'Economia delle delibere di modifica delle tariffe TARI, nello specifico entro il 14 ottobre per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre, e in caso di mancata pubblicazione l'inefficacia delle tariffe modificate e l'applicazione delle tariffe dell'anno precedente.

Ebbene, secondo l'attore erariale dall'attività istruttoria emergeva che la responsabile del Servizio finanziario dell'epoca, la dott.ssa Balletta, contemporaneamente anche Segretario Generale del Comunale, non aveva sollecitato o autorizzato l'invio della delibera consiliare nei termini indicati dalla predetta normativa e ciò avrebbe comportato un danno da minori entrate tributarie al Comune.

In sostanza, la mancata pubblicazione del provvedimento del Comune, avendo determinato l'inefficacia delle nuove tariffe Tari di importo maggiore rispetto agli anni precedenti, ha costretto l'ente locale a correggere gli importi dei ruoli di nuova emissione e per coloro che avevano già pagato aveva riconosciuto, per il surplus, un credito da compensare con la TARI dell'anno successivo.

Quanto rappresentato evidenzerebbe, a parere della Procura, una macroscopica negligenza della Balletta, atteso che non si sarebbe posta nelle condizioni di conoscere l'organizzazione dell'ufficio cui ricopriva una posizione apicale, nè si sarebbe rapportata con il predecessore Sautariello per comprendere le problematiche dell'Ufficio; la stessa era inoltre ben a conoscenza della necessità

dell'invio della delibera al MEF in quanto, nella qualità di Segretario Generale del Comune, aveva preso parte alla seduta consiliare e nella delibera stessa era precisato che il provvedimento doveva essere trasmesso al MEF.

In ordine alla determinazione del danno, la Procura evidenziava che l'importo di € 110.000 era stato correlato non all'ammontare delle somme imputate a bilancio per la copertura integrale del servizio, ma alle compensazioni già definite e certificate in bilancio.

Per le suddette ragioni, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, chiedeva l'accoglimento della domanda attorea.

2. In data 23.12.2024 si costituiva Balletta.

2.1. La difesa di Balletta contestava in radice la sussistenza del danno al patrimonio del Comune.

In via preliminare rilevava un primo errore dell'attore erariale in punto di quantificazione del danno, atteso che la certificazione del 18.11.2024 del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Roccarainola aveva rilevato un minor gettito TARI nel 2021 pari a € 55.434,22 e non di € 110.000,00 come contestato dall'attore erariale (differenza tra gettito TARI del 2019 e 2020 pari a € 856.495,04 e la previsione per il 2021 pari a € 911.929,26).

Congiuntamente al predetto mancato gettito la Procura non aveva preso in considerazione il contributo Covid pari a € 38.429,02 (D.L. n.

73/2021), corrisposto al Comune per compensare le perdite di entrate fiscali e le maggiori spese sopportate dallo stesso durante la pandemia; l'eventuale minore entrata si attesterebbe quindi a 17.005,20 € (€ 55.434,22 meno € 38.429,02 uguale 17.005,20).

Secondo la difesa della convenuta, oltre a quanto sopra affermato, andrebbe posto in evidenza che le entrate TARI del 2020 pari a € 899.500,02 dovrebbero essere sottrarre alle previsioni delle entrate TARI del 2021 da considerare con le nuove tariffe pari a € 911.929,26, sicchè residuerebbe una differenza di mancata entrata di € 12.429,27 da sottrarre ai fondi COVID pari a € 38.429,02, con un azzeramento del danno.

Infine, diversamente da come prospettato dall'attore erariale, con la determinazione n. 527/2022 il Responsabile del settore finanziario aveva approvato la lista di carico TARI e TEFA per l'anno 2022, da cui emergeva che le compensazioni effettuate in totale erano pari a euro 92.000,00 circa, senza però richiamate le motivazioni che avevano generato l'importo delle stesse e che con molta probabilità si riferivano alle attività commerciali chiuse nel periodo del Covid, e non ad altro.

2.2. In riferimento al contegno illecito rilevava che il destinatario dell'obbligo di trasmissione della deliberazione era il responsabile del servizio finanziario dell'epoca Sautariello (in quiescenza dal 1° settembre 2021) e non la Balletta, il cui incarico di responsabile del servizio aveva avuto inizio dal 13.9.2021.

2.3. Infine, atteso che il contegno della convenuta involgeva il periodo dal 13.9.2021 in poi, nei confronti della stessa troverebbe applicazione l'art. 21 del D.L. n. 76/2020 che limita, a partire dal 17 luglio 2020, alla sola condotta dolosa la responsabilità amministrativo contabile.

2.4. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento della convenuta da ogni addebito e in via subordinata l'esercizio del potere riduttivo.

3. Nell'udienza del 16.1.2025 la difesa della convenuta evidenziava che già nel periodo antecedente l'attribuzione dell'incarico alla Balletta di responsabile del Servizio finanziario sarebbero stati inviati avvisi di pagamento TARI anno 2021 in base alle nuove tariffe, sicchè la predetta aveva ritenuto già perfezionato l'iter di trasmissione della deliberazione al Ministero. Nella medesima udienza l'attore erariale rideterminava il danno in € 92.933,00 (e non più in € 110.000,00), in considerazione della determina n. 527 del 4.10.2022 del Comune di Roccarainola, che aveva approvato la lista di carico Tari 2022.

4. Sulla base delle affermazioni della difesa della convenuta il Collegio con l'ordinanza n. 10/2025 chiedeva al Comune una relazione in ordine all'effettivo avvenuto inoltro di avvisi di pagamento TARI 2021 in un periodo antecedente al 13.9.2021 e con le tariffe determinate dalla delibera consiliare n. 34 del 31.7.2021, ovvero qualsiasi altro atto che abbia in qualche modo coinvolto l'utenza nel

pagamento della TARI 2021 sempre con le tariffe così come determinate con la delibera consiliare n. 34 del 31.7.2021.

5. Il Comune in data 17.3.2025 rispondeva che *“In data 31/08/2021 furono emessi avvisi di pagamento TARI a firma del responsabile del Servizio - Dott. Sautariello Francesco in esecuzione delle Tariffe determinate con delibera consiliare nr. 34 del 31/07/2021. Gli avvisi furono inviati a mezzo servizio postale ed accettate in data 01/09/2021”*.

6. Nell'udienza del 17.7.2025 le parti nel riportarsi all'atto introduttivo e alle memorie, riproponevano quanto già espresso nell'udienza del 16.1.2025.

7. In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale pari a € 92.933,00 originata dalla mancata entrata nelle casse del Comune di Roccarainola del gettito derivante dalle nuove tariffe Tari (tassa sui rifiuti) dell'esercizio finanziario 2021, come rideterminate in aumento a seguito della deliberazione consiliare n. 34 del 31.7.2021.

Secondo la Procura, la responsabilità amministrativo contabile sarebbe da attribuire alla dott.ssa Balletta, all'epoca dei fatti Segretario Generale e responsabile del Servizio finanziario del Comune, la quale non si sarebbe attivata in tempo per consentire la pubblicazione della deliberazione consiliare, con la conseguente applicazione agli utenti

delle tariffe TARI 2020 di importo minore rispetto alle tariffe TARI 2021. In particolare la Balletta, in violazione dell'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6.12.2011 n. 201, avrebbe omesso di trasmettere, mediante inserimento nel portale federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2021; tale contegno illecito non avrebbe consentito la pubblicazione entro il 28 ottobre 2021 della deliberazione consiliare sul sito informatico www.finanze.gov.it, con la conseguente inefficacia delle nuove e maggiori tariffe TARI e applicazione delle tariffe TARI dell'anno precedente di importo inferiore.

2. Ebbene, tanto premesso, la questione oggetto del presente giudizio va vagliata in via prioritaria sotto il profilo della sussistenza o meno del danno patito dal Comune.

Al riguardo parte convenuta ha contestato quanto affermato dalla Procura eccependo l'insussistenza del danno, atteso che nell'analizzare le previsioni del ruolo TARI del 2019 e del 2020 che indicano per il tributo un costo totale di € 899.500,00 circa da rapportare con il costo TARI del 2021 previsto nel Piano economico finanziario con l'incremento delle nuove tariffe e pari a € 911.929,26, ha ritenuto eventualmente sussistente un mancato gettito di entrata pari a € 12.429,27 (€ 911.929,26 meno € 899.500). Tale differenza si azzererebbe del tutto in considerazione delle riduzioni Tari per Covid-19 pari, per il Comune di Roccarainola, a € 38.429,02 in seguito al

decreto 8.2.2024 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia.

In sostanza a parere della difesa della convenuta, il Comune non avrebbe patito alcun danno nonostante l'omissione della comunicazione del provvedimento consiliare di incremento delle tariffe Tari.

Tali considerazioni non convincono il Collegio.

In via preliminare non assume alcun rilievo il decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia dell'8.2.2024 istitutivo del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" e volto al ristoro della perdita del gettito di entrata degli enti locali e delle maggiori spese sopportate dagli stessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La finalità del decreto è di mitigare gli eventuali effetti della crisi del sistema economico sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 a seguito dell'emergenza del virus Covid-19, attraverso la corresponsione di risorse agli enti locali necessarie per far fronte al minor gettito fiscale ovvero alle maggiori spese dovute anche in ragione dell'incremento dei costi del gas e dell'energia elettrica, quindi si fa riferimento a fondi rivolti a uno specifico obiettivo da non confondere e sovrapporre a eventuali riduzioni di gettito dovute ad altre ragioni. Ciò è confermato dal fatto che le eventuali risorse corrisposte all'ente locale e non utilizzate devono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'ente, e quindi non possono essere liberamente utilizzate per

obiettivi differenti rispetto a quelli indicati nel decreto; inoltre, ciò che infine a consuntivo risulta eventualmente in eccesso deve essere restituito allo Stato.

Appare, quindi, evidente che le risorse ricevute dal Comune di Roccarainola in esecuzione del suddetto decreto dell'8.2.2024 hanno compensato le perdite subite dal Comune in seguito all'emergenza pandemica, e non possono di certo essere considerate fonte di copertura di una diminuzione patrimoniale sofferta dall'ente in ragione di un danno erariale.

Il Collegio rileva, inoltre, che non possono nemmeno essere prese in considerazione le stime di previsione indicate nel piano tariffario TARI, in quanto lo stesso indica il gettito stimato senza prendere in considerazione eventuali variazioni fisiologiche come per esempio l'apertura/cessazione delle utenze e il numero dei componenti dei nuclei familiari. Quindi, essendo la vicenda in esame incentrata su un presunto danno da mancato incasso, la fonte certa da prendere in considerazione è la lista di carico/avviso di liquidazione del 2022.

Sotto tale profilo bisogna tener presente che risulta, senza alcuna contestazione in merito, l'emissione di avvisi di pagamento TARI con le tariffe maggiorate poi divenute inapplicabili, e ciò ha costretto il Servizio finanziario a correggere gli importi dei successivi avvisi di pagamento in base alle tariffe TARI dell'anno 2020. Sicchè gli utenti che non avevano ancora pagato la tassa, hanno versato l'importo

corretto con le tariffe TARI 2020, diversamente parte degli utenti ha pagato il tributo maggiorato in base alle tariffe TARI 2021, inefficaci; il Comune per questi ultimi ha generato un credito da compensare con la TARI dell'anno 2022 corrispondente al surplus della tariffa TARI del 2021 rispetto alla tariffa TARI del 2020 (è inclusa anche la TEFA da versare alla Città metropolitana di Napoli).

Ebbene, la determinazione n. 527 del 4.10.2022 del servizio finanziario del Comune ha indicato come credito TARI e TEFA, quindi, si ripete, come quantum da compensare a coloro che avevano provveduto al pagamento del tributo in base alle nuove tariffe poi divenute inefficaci, l'importo rispettivamente di € 88.229,00 e 4.704,00 (importo complessivo € 92.933,00), consistente appunto nel danno erariale generato dalla riduzione del gettito in ragione del mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare, nei tempi perentori previsti, la deliberazione consiliare n. 34 del 31.7.2021.

Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il danno patrimoniale subito dal Comune.

3. Sempre in via preliminare assume rilievo la questione, sollevata dalla difesa della convenuta, attinente alla astratta configurabilità di una responsabilità erariale, in quanto i fatti di causa, risalenti al 2021, ricadrebbero nella disciplina dell'art. 21, comma 2, del D.L. 16.7.2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020.

Tale norma limita la responsabilità erariale conseguente a condotte

commissive *“ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”*, con la precisazione che tale limitazione *“non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”*.

La responsabilità erariale conseguente a inerzia od omissioni presuppone quindi, oggi come in passato, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, mentre la responsabilità connessa a condotte attive viene limitata alle sole ipotesi di causazione dolosa del danno.

Assume, quindi, rilievo dirimente qualificare come attive od omissive le condotte eziologicamente rilevanti rispetto al danno contestato, in quanto nel primo caso la nuova disciplina, introdotta dall'art. 21 D.L. n. 76/2020, escluderebbe radicalmente la configurabilità della responsabilità erariale.

Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza penale da tempo ritiene configurabile una responsabilità commissiva quando la condotta del soggetto agente viola un divieto, quindi un dovere di non fare, in termini civilistici, mentre si qualifica come omissiva la condotta violativa di un comando, il quale imporrebbe, al contrario, di attivarsi ed agire, quindi un fare (Cass. pen., sez. IV, sent. 22.6.2009 n. 26020; Cass. pen. sez. IV, sent. 22.7.2011 n. 29476).

Ancora, giova precisare che la colpa ha sempre una componente omissiva, in quanto si riferisce, per definizione, all'inosservanza di una regola di condotta (sia essa una regola di prudenza, diligenza o

perizia). Per distinguere tra responsabilità colposa attiva e omissiva occorre quindi fare riferimento alla natura della regola di condotta violata: la violazione di una regola di condotta che impone un divieto, come detto, dà luogo a responsabilità commissiva, mentre la violazione di un comando, inteso come dovere di agire o compiere una determinata attività, dà luogo a responsabilità omissiva (Cass. pen., sez. IV, sent. 22.6.2009 n. 26020).

Ebbene, nel caso in esame, risulta violato l'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 che prevede che le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi locali, tra cui la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico del testo della delibera o del provvedimento al Ministero dell'economia (attraverso l'apposita sezione del portale del federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Quindi, nel caso in esame, il danno erariale è dipeso dalla omessa comunicazione della deliberazione comunale al MEF.

In sostanza, è possibile qualificare la responsabilità oggetto di giudizio come omissiva, in quanto il danno contestato risulta causalmente conseguente alla violazione di una regola di condotta che avrebbe imposto alla convenuta un facere, appunto l'invio nei tempi stabiliti

della deliberazione consiliare.

4. Tanto premesso, sussistono tutte le componenti strutturali oggettive della responsabilità amministrativo-contabile.

Sussiste in primo luogo il rapporto di servizio, in quanto la Balletta al tempo era dipendente del Comune di Roccarainola.

Sussiste il comportamento antigiuridico, in considerazione della violazione dell'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 nei termini sopra ampiamente delineati (v. punto 3).

Il predetto comportamento antigiuridico è da attribuire, nei limiti di cui di seguito si dirà, alla Balletta, in quanto la stessa in base alla documentazione in atti risulta essere stata nel periodo dal 13 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 la responsabilità del Servizio finanziario del Comune, e quindi del settore su cui incombeva l'obbligo della trasmissione al MEF ai fini della pubblicazione della deliberazione n. 34/2021, obbligo risultato poi inadempito.

Sussiste, infine, il nesso di causa tra la condotta antigiuridica e il danno cagionato al Comune, in quanto la grave circostanza del mancato invio della deliberazione consiliare ha inevitabilmente determinato l'inefficacia delle nuove tariffe Tari 2021 rimodulate in aumento, con le conseguenti ricadute negative sul patrimonio del Comune consistenti in un minor gettito di entrata, in considerazione dell'applicazione delle tariffe Tari 2020 di importo inferiore.

Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivo della responsabilità

amministrativo-contabile e cioè il danno erariale, il nesso di causalità, il contegno antigiuridico e il rapporto di servizio.

5. Quanto all'elemento psicologico, il Collegio ritiene che la condotta tenuta dalla convenuta configuri ampiamente i requisiti della colpa grave.

Si ricorda che la giurisprudenza contabile ha definito da tempo tale concetto, con riferimento a *“quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza. Non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti, che – nella inconfigurabilità di un criterio generale – vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso, di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 c.p. e 1176 c.c.”* (Corte dei Conti, Sez. Riun. n. 56/1997).

Nel caso di specie è pacifico che la delibera consiliare doveva essere inviata entro il 14.10.2021 e ciò non è stato fatto in ragione dell'inerzia

del responsabile del servizio.

Al riguardo si deve osservare che la comunicazione al MEF della deliberazione concernente i tributi locali ai fini della pubblicazione ex art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 è acquisizione di ordinaria conoscenza dei responsabili dei servizi finanziari, i quali hanno l'obbligo d'ufficio di provvedervi senza indugio e comunque di monitorarne l'esito, in considerazione della particolare importanza dell'incombenza.

Nel caso in esame la Balletta oltre ad essere responsabile del servizio finanziario era anche Segretario generale del Comune ed era ben a conoscenza della deliberazione n. 34/2011, avendo partecipato alla definizione della stessa proprio nella qualità di Segretario.

Pertanto, il comportamento della convenuta evidenzia la palese violazione degli obblighi di servizio e l'assenza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, avendo senza ragione omissso l'invio della delibera, come confermato anche dal suo atteggiamento poco prudente, atteso che in occasione dell'assunzione dell'incarico di responsabile del servizio finanziario si è del tutto disinteressata di quell'obbligo specifico, nonostante fosse a conoscenza, perché anche Segretario generale, della delibera di aumento delle tariffe; inoltre, in occasione del passaggio di consegne con il precedente dirigente del Servizio, non si è preoccupata di raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie ad evitare il mancato invio.

Pertanto, il Collegio ritiene che si sia in presenza di un contegno omissivo connotato da un grave disinteresse degli obblighi da porre in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e da una macroscopica violazione di legge, che ha determinato il danno erariale all'ente locale che si sarebbe potuto evitare semplicemente con il diligente invio della delibera consiliare al Mef.

Ne consegue l'infondatezza delle censure della convenuta volte a escluderne la responsabilità amministrativa.

6. Nella fattispecie in esame, va però tenuto conto che la convenuta ha assunto le funzioni di responsabile del servizio in data 13.9.2021 e che precedentemente il responsabile era il dott. Sautariello.

Dall'istruttoria avviata da questo Collegio assume, tra l'altro, rilievo la circostanza che alcuni avvisi di pagamento, determinati con le nuove tariffe TARI 2021, sono stati emessi già sotto la gestione del suddetto Sautariello, e ciò è confermato dalla nota del 17.3.2025 in cui il Comune ha precisato che *"In data 31/08/2021 furono emessi avvisi di pagamento TARI a firma del responsabile del Servizio - Dott. Sautariello Francesco in esecuzione delle Tariffe determinate con delibera consiliare nr. 34 del 31/07/2021. Gli avvisi furono inviati a mezzo servizio postale ed accettati in data 01/09/2021"*.

Ebbene sotto tale profilo bisogna rilevare che in parte sussiste una responsabilità anche del precedente responsabile, con la

conseguenza che non può attribuirsi alla Balletta l'intera responsabilità del danno, essendo la stessa condivisa con il Sautariello, il quale similmente alla convenuta non ha diligentemente posto in essere quanto richiesto dall'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011.

In materia va infatti evocato il principio per il quale l'incolpato risponde del suo operato limitatamente al periodo temporale per il quale egli ha male amministrato la cosa pubblica, sicchè il danno erariale quantificato per l'intero dalla Procura contabile in € 92.933,00 va, a riguardo della Balletta, ridotto tenendosi conto del periodo in cui ha assunto l'incarico e della circostanza che anche sul Sautariello incombeva l'obbligo di attivarsi per l'invio della deliberazione al MEF, con conseguente responsabilità erariale da addebitare nella misura del 50%, per un importo pari a € 46.466,50.

7. Infine va accolta la domanda della convenuta di esercizio del potere riduttivo.

Il Collegio ritiene di tenere in considerazione le seguenti circostanze:

- le oggettive difficoltà organizzative dovute al doppio incarico rivestito dalla Balletta di Segretario generale e responsabile del Servizio finanziario;
- l'assenza di supporto dei dipendenti del Comune (D'Avanzo Generoso e Aiello Gennaro) abilitati all'invio della deliberazione attraverso l'applicativo informatico dedicato, i quali, in base alla documentazione in atti, non risulta si siano minimamente preoccupati

di avvertire la Balletta dell'impellente necessità di assolvere a quanto prescritto dall'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011.

Per tali ragioni si ritiene di ridurre l'addebito in via equitativa in € 15.000,00, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali sino al soddisfo.

8. Le spese dell'intero giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- accoglie in parte la domanda attorea e condanna Balletta Francesca al risarcimento in favore del Comune di Roccarainola del danno erariale quantificato in € 15.000,00 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20/10/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)